



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ECM

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM

- Regione:

- Referente Agenas: MARCO - MACCARI

1) ANAGRAFICA

1.1 - Nome*

LUIGI

1.2 - Cognome*

CAMMI

1.3 - Email*

LUIGI.CAMMI@PROMOLEADER.COM

1.4 - Tipologia utente*

PROVIDER E/O ASSOCIAZIONI DI PROVIDER

1.5 - Amministrazione/ Ente/Società/Impresa di appartenenza

PLS EDUCATIONAL SRL

1.6 - Ruolo/funzionale del soggetto

AMMINISTRATORE UNICO

1.7 - Le osservazioni e/o proposte che verranno sottoposte alla Commissione nazionale per la formazione continua sono da ritenersi formulate per conto di:

LUIGI CAMMI

2) PROGRAMMA NAZIONALE ECM E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

3) REQUISITI DI ACCREDITAMENTO MINIMI E STANDARD E ALLEGATO A - TABELLA SUI REQUISITI MINIMI E STANDARD

3.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:

Nell'ALLEGATO A - Cap.3 "Requisiti dell'offerta formativa" Sez. "Progettazione" a pag. 12, viene stabilito che: "Il Provider non può ripartire l'evento in distinti moduli, consentendo al professionista di maturare crediti formativi parziali." Ma questo non va contro l'interesse dello stesso singolo professionista sanitario e riduce l'offerta formativa? Cosa vi è di sbagliato nell'ipotesi di strutturazione di un percorso formativo per moduli? Un tempo il Ministero, per evitare che i discenti non riuscissero ad ottenere i crediti formativi per una parziale presenza a corsi di più lunga durata, invogliava i Provider ad effettuare accreditamenti per moduli.

Nell'ALLEGATO A - Cap.3 "Requisiti dell'offerta formativa" Sez. "Erogazione" a pag. 13: Viene decretato che la rilevazione della presenza deve essere registrata anche per i docenti. Come mai questa modifica alla norma? Ovvio quando questi ultimi chiedono i crediti come discenti dovendo attenersi a quanto stabilito, ma



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

nel caso unico di docenza, non ci è chiara questa necessità.

4) DISCIPLINA DEGLI EVENTI ECM

4.4 - Durata e sede dell'evento

Nel MANUALE - Cap. 4 "Disciplina degli Eventi ECM" Sez. 3 "Durata e sede" a pag. 6: Dice che "Il percorso formativo deve essere identico per tutta la platea incluse sessioni parallele a cui partecipano a rotazione tutti i discenti. Non sono pertanto accreditabili nello stesso evento sessioni parallele a cui partecipano distintamente solo una parte dei discenti. Queste sono consentite solo secondo quanto previsto dai "Criteri Assegnazione Crediti" alla voce "Workshop". Per quale ragione, differentemente dal passato, non si può dare la possibilità di procedere all'accreditamento di sessioni parallele se trattasi di tematiche sempre pertinenti l'argomento principale? Perché togliere questa possibilità di scelta di un approfondimento piuttosto che di un altro ad un discente?"

Nel MANUALE - Cap. 4 "Disciplina degli Eventi ECM" Sez. 3 "Durata e sede" a pag. 6: affermano che la sede dell'evento non può essere nella disponibilità di imprese commerciali in ambito sanitario: sono da considerarsi tali anche gli Studi Medici o Odontoiatrici o Cliniche private?

4.9 - Variazione e cancellazione dell'evento

Nel MANUALE - Cap. 4 "Disciplina degli Eventi ECM" Sez. 8 "Variazione e cancellazione dell'evento": Afferma che nel caso in cui il Provider svolga l'evento senza attribuzione dei crediti, o non lo svolga per impossibilità oggettiva, l'evento deve essere comunque cancellato entro la data indicata di fine evento. Se vi sarà o meno l'attribuzione dei crediti lo si verificherà al termine dell'evento post opportune verifiche, quindi come possibile cancellarlo alla data di termine evento? In tal caso, resterà purtroppo realistico continuare a doverlo resocontare a 0 aventi diritto ai crediti e versare lo stesso il contributo ministeriale.

4.12 - Rilevazione qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario

Nel MANUALE - Cap. 4 "Disciplina degli Eventi ECM" Sez. 11 "Rilevazione qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario": Sancisce che deve essere acquisita dal Provider separatamente rispetto alla documentazione di verifica apprendimento e anagrafica del discente e che la stessa garanzia di anonimato deve essere garantita al discente anche con i questionari on line: TRATTANDOSI DI DOCUMENTO OBBLIGATORIO E PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI, come si fa raccogliendole separatamente a verificare chi non l'ha consegnata essendo già documenti non nominali?

5) ALLEGATO B. MODELLO DI SCHEDA DI QUALITA' PERCEPITA E ALLEGATO C. MODELLO DI ATTESTATO ECM

6) ALLEGATO D. MODALITA' DI CALCOLO DELLA DURATA DI UN CORSO FAD E ALLEGATO F. FORMAZIONE A DISTANZA

6.1 - Con riferimento ai temi/paragrafi del documento in consultazione si formulano di seguito le seguenti osservazioni:

ALLEGATO D – Pag. 2 in merito al calcolo della durata della FAD, l'algoritmo di riferimento nel manuale per la durata delle lezioni solo testuali è il seguente:

“...b) lezioni solo testuali: applicando un algoritmo, è possibile calcolare il tempo medio impiegato nella



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

lettura del testo ad alta voce e quindi a stabilire una durata assimilabile a quella di una lezione commentata in audio. Si può adottare una delle formule di calcolo utilizzate dagli speakers professionisti per calcolare il tempo di lettura del testo che viene loro commissionato. Tale formula individua il tempo impiegato per leggere ad alta voce 6000 caratteri (spazi inclusi) con un ritmo “normale”, in un tempo medio di 8 minuti. In base alla difficoltà del testo, alla presenza di parole straniere o altri fattori definiti a priori, il provider può aumentare questo tempo fino ad un massimo di 10 minuti per 6000 caratteri. ...”

fa quindi corrispondere:

6000 caratteri (spazi inclusi) = 8 minuti

6000 caratteri (spazi inclusi) = 10 minuti (qualora il testo presenti parole straniere o altri fattori definiti a priori che rendono il testo più impegnativo)

ciò, comporta che un' ora corrisponde a circa 45000-36000 caratteri (spazi inclusi).

Questo criterio di valutazione inficia negativamente sulla durata di un corso testuale, rendendolo “peggiore” rispetto al criterio da noi applicato dalla Regione Lombardia, per i contenuti solo testuali, il quale prevedeva di fare corrispondere ad un'ora di formazione circa 15000 caratteri (spazi esclusi).

Considerando che ad oggi, il criterio di riferimento suggerito dal Ministero per la valutazione dei contenuti solo testuali era il criterio della Regione Lombardia, troviamo che l'attuale criterio proposto nel manuale sia eccessivamente "stringente".

7) ALLEGATO E. FORMAZIONE SUL CAMPO

8) CONSENSO

8.1 - Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito di AGENAS delle osservazioni e/o proposte formulate*

SI

8.1.1 - Nel caso di consenso parziale indicare le parti delle osservazioni e/o proposte che si richiede di non pubblicare*